Comune di POGGIO MOIANO

Provincia di RIETI

STATUTO

INDICE

Titolo I - PRINCIPI GENERALI ED ORDINAMENTO

Capo I - La Comunita` Comunale

Art. Art. Art.	1 - La Comunita`	2 2 2
	Capo II - Il Comune	
Art. Art.	4 - Definizioni Pag. 5 - Finalita` Pag.	3
	Capo III - La Potesta` Regolamentare	
Art.	6 - I Regolamenti Comunali Pag.	5
	Titolo II - GLI ORGANI ELETTIVI	
	Capo I - Organi Elettivi	
Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art.	7 - Organi	7 7 8 9 10 10 11 11 11 12 13 14

Art. Art. Art. Art.	21 - Dimissioni, Cessazione e Revoca di Assessori . Pag. 22 - Il Sindaco	15 16 18 18 18 19
	Titolo III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE	
	Capo I - Organi Burocratici ed Uffici	
Art. Art. Art. Art. Art.	27 - Il Segreatario Comunale	21 21 22 22 23 23 24 24
	Titolo IV - LA GESTIONE DEL COMUNE	
	Capo I - La Gestione Economica	
Art. Art. Art. Art. Art.	35 - Servizi Comunali	27 27 27 28 28 29 30 30
	Capo II - La Gestione Patrimoniale e Finanziaria	
Art.	43 - La Gestione del Patrimonio Pag. 44 - I Contratti Pag. 45 - La Programmazione di Bilancio Pag.	31 31 32

Art. Art. Art.	47 - 48 - 49 -	Il Revisore dei Conti	Pag. Pag. Pag.	33 33 34 34
	Tito	lo V - COLLABORAZIONE TERRITORIALE E PARTECIPAZI	ONE	
		j		
		Capo I - Cooperazione		
Art. Art. Art. Art.	52 - 53 - 54 - 55 - 56 -	Principio di Cooperazione	Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.	37 37 37 38 38 39 39
Ca	po II	- La Partecipazione dei Cittadini all'Amministr	cazione	Э
Art. Art.	59 - 60 - 61 -	La Partecipazione delle Associazioni La Consulta Comunale per la Partecipazione Competenze della Consulta Albo delle Forme Associative La Partecipazione dei Singoli Cittadini	Pag. Pag. Pag.	40 40 40 41 41
		Capo III - La Partecipazione dei Cittadini al Procedimento Amministrativo		
Art.	63 – 64 –	Principi del Procedimento	Pag. Pag.	42 42
		Capo IV - L'Azione Popolare		
Art.	65 -	L'azione Sostitutiva	Pag.	43

Capo V - Informazione ed Accesso del Cittadino agli Atti	
Art. 66 - Pubblicita` degli Atti e delle Informazioni Pag. Art. 67 - Il Diritto di Accesso	44 44
Capo VI - La Consultazione dei Cittadini	
Art. 68 - La Consultazione dei Cittadini Pag. Art. 69 - Referendum Consultivo Pag.	46 46
Capo VII - Disposizioni Finali e Transitorie	
Art. 70 - Regolamenti di Attuazione dello Statuto Pag. Art. 71 - Verifica dello Statuto Pag. Art. 72 - Entrata in Vigore Pag.	48 48 48

PREMESSA

La circoscrizione del Comune di Poggio Moiano e' costituita dal capoluogo del Comune, dalla frazione di Cerdomare e da Osteria Nuova.

La Comunita' comunale riconosce a Cerdomare importanza storica ed e' attenta alla particolare vocazione di sviluppo economico rappresentato dal territorio di Osteria Nuova nel quadro del miglioramneto globale delle condizioni di vita dell'intera Comunita'.

Il territorio del Comune di Poggio Moiano ha una superficie di kmq. 26,20 e confina con i Comuni di: Scandriglia, Pozzaglia Sabina, Colle di Tora, Monteleone Sabino, Poggio San Lorenzo, Poggio Nativo, Frasso Sabino, Roccasinibalda.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI ED ORDINAMENTO

CAPO I

LA COMUNITA COMUNALE

Art. 1 - La Comunita`

- 1. La Comunita di Poggio Moiano e Ente autonomo locale il quale ha rappresentativita generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
- 2. L'autogoverno della Comunita` si realizza con i poteri e gli Istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 - L'Autonomia

1. L'attribuzione alla Comunita locale della titolarita del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

Art. 3 - Lo Statuto

- 1. Il presente Statuto e l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio della autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
- 2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale, costituisce la fonte della normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalita.
- 3. Le funzioni degli organi elettivi dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformita ai principi, alle finalita ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.
- 4. Il Consiglio comunale adeguera i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della societa civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle Comunita rappresentate.

CAPO II

PRINCIPI

Art. 4 - Il Comune: Definizioni

- 1. Il Comune di Poggio Moiano, Istituzione autonoma entro l'unita` della Repubblica, cura e rappresenta gli interessi generali della Comunita`, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuisce ad altri soggetti.
- 2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma.
- 3. Le funzioni proprie del quale il Comune ha piena titolarita, sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre Comunita, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.
- 4. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale attribuite dalla legge, assicurandone nel modo piu idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.
- 5. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate e subdelegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria Comunita, adottando le modalita previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.

Art. 5 - Il Comune: Finalita

- 1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalita` stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento.
- 2. Coordina l'attivita dei propri organi nelle forme piu idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunita ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinche provveda a soddisfarli.
- 3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per tutelare i diritti fondamentali dei cittadini, ispirando la sua azione a principi di equita e di solidarieta, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunita.
- 4. Promuove e sostiené le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini, dedicando particolare attenzione alle realta

socialmente piu` deboli ed in particolare ai giovani.

- 5. Attiva e partecipa a forme di interazione, collaborazione, cooperazione e associazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio di funzioni e servizi con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richiesto.
- 6. Promuove e partecipa a forme di collaborazione con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto e il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
- 7. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le funzioni ed i suoi poteri.
- 8. Il Comune puo` estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle localita` nelle quali dimorano temporaneamente.
- 9. La sede del Comune e posta in Piazza Vittorio Emanuele II nel centro abitato di Poggio Moiano e puo essere modificata con atto del C.C. per quanto concerne la sua collocazione nel centro abitato di Poggio Moiano mentre il suo spostamento in altro centro abitato puo essere effettuato esclusivamente previa modifica statutaria.
- 10. Il Comune ha un proprio Stemma consistente in uno scudo di foggia sannitica a fondo celeste, sormontato da corona regolamentare del Comune di colore grigio e raffigurante un castello con torre centrale di colore marrone e tre monti di colore grigio. Lo scudo e circondato da due rami di quercia e di alloro legati in decusse da un nastro con la dicitura "Comune di Poggio Moiano". Il Gonfalone del Comune riporta parimenti le stesse caratteristiche descrittive dello Stemma.

CAPO III

LA POTESTA REGOLAMENTARE

Art. 6 - I Regolamenti Comunali

- 1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.
- 2. La potesta regolamentare e esercitata nelle materie e secondo i principi e le disposizioni stabilite dalla legge e dallo Statuto.
- 3. L'iniziativa dei regolamenti spetta spetta alla Giunta municipale ed a ciascun Consigliere comunale.
- 4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultate le organizzazioni sociali interessate laddove presenti.
- 5. I regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti il C.C. e soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: la prima in conformita delle disposizioni sulla pubblicazioni della stessa deliberazione; la seconda per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione e divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicita che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
- 6. Gli adeguamenti dei regolamenti allo Statuto devono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, in altre leggi e nello Statuto stesso, entro un anno dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

TITOLO II

GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I

ORGANI ELETTIVI

Art. 7 - Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 8 - Il Consiglio Comunale

- 1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera Comunita, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
- 2. Il Consiglio costituito in conformita alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
- 3. Compete in modo particolare al Consiglio comunale la emanazione di atti amministrativi, a carattere generale, nelle seguenti materie:
- a) Lo Statuto dell'Ente;
- b) I regolamenti compreso quello riferito all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- c) I programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il conto consuntivo, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione nonche le eventuali deroghe ad essi ed i pareri da rendere nelle dette materie;
- d) La disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, la pianta organica e le relative variazioni;
- e) Le convenzioni con gli altri Comuni e quelle con la Provincia;
- f) La costituzione e la modifica delle forme associative:
- g) L'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
- h) L'assunzione diretta dei pubblici servizi, la loro trasformazione in gestione indiretta, la costituzione di aziende speciali e similari, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzioni; l'istituzione e l'ordinamento dei tributo, la disciplina

- generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei
- i) Gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati e sottoposti a vigilanza;
- 1) La contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- m) Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- n) Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altro funzionario;
- o) La nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende, Istituzioni e Commissioni: le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico, salvo che la Norma non preveda altri termini;
- p) La adozione di risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralita di opinioni la sensibilita e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale ed interpretare con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la Comunita'.

Art. 9 - Il Consiglio: Presidenza

- 1. Il Consiglio comunale e` presieduto e convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sulla base delle proposte effettuate dalla Giunta nell'esercizio dell'attivita` propositiva e d'impulso alla stessa riconosciuta.
- 2. Nella sua prima adunanza e negli altri casi previsti dalla legge il Consiglio e` convocato e presieduto dal Consigliere che ha ottenuto il miglior risultato elettorale complessivo che assume il ruolo di Consigliere anziano.
- 3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco il C.C. e convocato e presieduto dal Vicesindaco.
- 4. Durante le sedute consiliari in caso di assenza contemporanea

di Sindaco e Vicesindaco, il C.C. e presieduto dal Consigliere anziano.

Art.10 - Consiglio: Funzionamento

Sign Constitution

- 1. Il C.C. deve essere riunito, in sessione ordinaria, nei mesi di giugno e ottobre per la discussione del bilancio preventivo e del conto consuntivo..
- 2. In tutti gli altri casi il C.C. e riunito in sessione straordinaria.
- 3. Le modalita di convocazione del Consiglio sono indicate dalla legge e dal regolamento per il funzionamento degli organi.
- 4. La convocazione viene fatta con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio ai consiglieri.
- 5. La consegna deve risultare da dichiarazione scritta del Messo comunale.
- 6. L'avviso per le sessioni ordinarie con l'elenco degli oggetti da trattare deve essere consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni prima, per le altre sessioni almeno 3 giorni prima.
- 7. Nei casi in cui viene invocata l'urgenza, l'avviso, con il relativo elenco, puo essere recapitato 24 ore prima, ma in questo caso quante volte la maggioranza dei consiglieri lo richieda, la discussione di ogni deliberazione puo essere trasferita al giorno seguente.
- 8. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetto da trattarsi in aggiunta ad altri gia iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
- 9. Deve essere data adeguata pubblicita della avvenuta convocazione del C.C. mediante avvisi al pubblico da affiggere all'Albo Pretorio del Comune negli spazi pubblicitari.
- 10. Alle sedute del C.C. partecipano senza diritto di voto gli Assessori esterni, eletti in seno alla G.M.
- 11. Le sedute del C.C. sono pubbliche salvo i casi concernenti valutazioni su persone per cui e stabilita la seduta segreta.
- 12. Le decisioni sono prese a scrutinio palese salvo che la legge non disponga modalita` di votazione che richiedano lo scrutinio segreto.
- 13. Per le nomine di competenza dell'Ente e sufficiente la maggioranza dei votanti; quando debba comunque essere rappresentata la minoranza, sono nominati coloro che, espressione della stessa, abbiano riportato il maggior numero di voti. A

parita di voti viene eletto il piu anziano di eta. Per le cariche ove siano richieste specifiche capacita professionali può essere richiesto il deposito di un "curriculum".

14. Ogni proposta sottoposta all'esame di Consiglio corredata dei pareri dei funzionari, deve essere depositata almeno 24 ore prima della riunione perche` i Consiglieri possano prenderne visione.

Art. 11 - Verbali

多5亿字07日40日

- 1. I verbali delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio sono redatti a cura del Segretario comunale che li sottoscrive insieme a chi ha presieduto la riunione.
- 2. In caso di assenza improvvisa o di impedimento del Segretario comunale la verbalizzazione e` curata da un Consigliere comunale designato dal Sindaco.

Art. 12 - I Consiglieri Comunali

- 1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intero territorio comunale. Essi singolarmente od in gruppo, hanno diritto d'iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio, nonche di presentare interrogazioni, interpellanze o mozioni.
- 2. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio.
- 3. Ogni Consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere le informazioni sull'attivita` del Comune, nonche` sugli Enti , aziende cui esso partecipa o da esso controllati, nonche` sui servizi a cio` necessari secondo le norme del regolamento del funzionamento del C.C.
- 4. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle Commissioni, sono attribuiti ai consiglieri i compensi ed i rimborsi spesa nella misura fissata dalla legge.
- 5. Le dimissioni dalla carica presentate dai Consiglieri al Sindaco, per iscritto, sono comprese nell' ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio, alla quale sono comunicate.
- 6. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela fino al 4° grado, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito o della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale.
- 7. Il regolamento definisce i casi nei quali puo considerarsi sussistente il conflitto d'interessi.

- carica per effetto cessati dalla 8. I Consiglieri scioglimento del C.C. continuano ad esercitare gli incarichi esterni a loro attribuiti, fino alla nomina dei loro successori.
- 9. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza e pronunciata dal C.C..
- canald i 10. Ciascun Consigliere e` tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
- **高速运动**运行 11. Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere deve all'inizio e alla fine del mandato i redditi comunicare posseduti.

Art. 13 - Richiamo al Regolamento

1. Il funzionamento del Consiglio e` regolato da regolamento da approvarsi con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri. Analoga maggioranza e necessaria l'approvazione delle relative modifiche.

Art. 14 - I Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri sono organizzati in gruppi secondo disposizioni del regolamento, che ne stabilisce e determina modalita di funzionamento.

Art. 15 - Le Commissioni

Mila Nation

- 1. Il Consiglio istituisce le proprie Commissioni temporanee o permanenti con funzioni istruttorie e/o consultive su particolari argomenti da sottoporre all'esame degli organi elettivi.
- 2. Il regolamento determina il numero dei componenti ed funzionamento delle Commissioni ivi compresi i casi in cui relative sedute siano aperte al pubblico.

Art. 16 - La Giunta Municipale: Composizione

- 1. La Giunta municipale e composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da n.4 (quattro) assessori con lui eletti dal Consiglio comunale sulla base di un documento programmatico che contiene le linee politico-amministrative che essa si propone seguire nell'esercizio del suo mandato.
- 2. Il Sindaco e gli Assessori sono eletti dal Consiglio comunale nel suo seno salvo quanto stabilito dal successivo comma.
- 3. Il Consiglio comunale puo eleggere, ad Assessori entro il

numero complessivo stabilito dal primo comma, n.2 cittadini prescelti al di fuori dei suoi componenti iscritti nelle liste elettorali del Comune e in possesso dei requisiti di eleggibilita e compatibilita alla carica di Consigliere comunale.

- 4. Gli assessori non consiglieri sono compresi nella lista dei candidati contenuta nel documento programmatico ed in allegato allo stesso sono sono illustrate e documentate le particolari qualificazioni competenze ed esperienze tecnico amministrative che motivano la candidatura. Non puo essere nominato assessore non consigliere chi abbia concorso come candidato alle elezioni del Consiglio comunale in carica.
- 5. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Municipale gli ascendenti e i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi, i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° grado.

Art. 17 - Elezione

- 1. Il Sindaco e la Giunta sono eletti dal Consiglio nella prima adunanza dopo la convalida degli eletti.
- 2. La convocazione del Consiglio disposta dal Consigliere anziano entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si e` verificata la vacanza o sono presentate le dimissioni.
- 3. L'elezione deve avvenire entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si e` verificata la vacanza o sono presentate le dimissioni. Entro il termine predetto devono essere tenute, ove necessarie, le tre riunioni previste dalla legge, tra le quali intercorre un periodo minimo di almeno un giorno.
- 4. L'elezione viene effettuata con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico contenente le linee politico-amministrative e la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e di Assessori. Il documento sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune e` depositato almeno un giorno antecedente quello dell'adunanza presso l'ufficio del Segretario comunale affinche` tutti i consiglieri possano prenderne preventiva visione.
- 5. Nel caso di presentazione di piu` documenti programmatici sara` posta in discussione e in votazione quella con il maggior numero di di firme e di presentazione.
- 6. Le adunanze previste dal presente articolo sono presiedute dal Consigliere anziano.
- $ar{7}$. Dopo la discussione del documento programmatico si procede

Art. 18 - Competenze

- 1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie del Sindaco, del Segretario comunale o dei funzionari direttivi oppure apicali.
- 2. La Giunta riferisce almeno una volta l'anno, al Consiglio comunale sulla propria attività, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio, del programma di opere pubbliche e dei singoli piani e ne attua gli indirizzi generali, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

In particolare sono assegnate alla Giunta le seguenti funzioni:

- Assumere attivita d'iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione.
- Proporre al Consiglio i regolamenti previsti dalle leggi o lo Statuto.
- Operare scelte nell'ambito della discrezionalita` amministrativa con indicazione dei fini e l'individuazione delle scale di priorita` nel rispetto degli indirizzi dati dal Consiglio.
- Approvare progetti o programmi esecutivi i disegni attuativi dei programmi, le linee obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio.
- Definire le condizioni ed approvare le convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernente opere e servizi ed in materia urbanistica fatte salve le competenze consiliari.
- Fissare la data di convocazione dei comizi per i Referendum comunali e costituire l'ufficio comunale elettorale.
- Nominare le Commissioni per le selezioni pubbliche.
- Adottare i provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere della apposita Commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale.
- Approvare i disegni e le proposte di provvedimento da portare alle determinazioni del Consiglio.
- 5 Disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni salvo le competenze del Consiglio ex art. 32 lett. m legge 142/90;

- Autorizzare il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approvare le transazioni.
- Esercitare funzioni delegate dallo Stato dalla Regione o dalla Provincia quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo.
- Approvare accordi di contrattazione decentrata riguardanti il personale, fatta salva la normativa sullo stato giuridico e delle assunzioni, le piante organiche e le relative variazioni.
- Nominare le Commissioni comunali, sentiti i Capigruppo Consiliari.
- L'approvazione dei ruoli di tributi e di canoni e le relative variazioni.

Art. 19 - Funzionamento

- 1. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale e ne redige apposito verbale.
- 2. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trovi in uno dei casi di incompatibilita. In tale circostanza e sostituito da un componente del collegio indicato dal Sindaco.
- 3. Il Sindaco puo` disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, funzionari apicali dell'Ente.
- 4. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti le loro funzioni ed incarichi, il Revisore dei conti ed i rappresentanti del Comune in Enti, Istituzioni, Aziende, Consorzi e Commissioni.
- 5. La Giunta e` convocata dal Sindaco che ne fissa la data di riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E` presieduta dal Sindaco o in sua assenza dal Vicesindaco. Nel caso di assenza contemporanea di entrambi la presidenza e` assunta dall'assessore anziano di eta`.
- 6. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potesta collegiale della Giunta. Esercitano per delega del Sindaco le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici nonche ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attivita specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilita connesse alle funzioni con la stessa conferite e puo esser revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.
- 7. Le deleghe conferite agli assessori sono comunicate al C.C. nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le

modifiche o la revoca delle deleghe vengono comunicate al C.C. dal Sindaco nello stesso termine.

- 8. L'assessore non consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta con ogni diritto compreso quello di voto spettante a tutti gli Assessori. Puo essere destinatario di deleghe. Partecipa alle adunanze del C.C. con funzioni limitate al diritto di parola e senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio non e computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalita della seduta e delle maggioranze per le votazioni.
- 9. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Andrew Production

Art. 20 - Decadenza

- 1. La Giunta decade nel caso di dimissioni del Sindaco o di piu di meta dei suoi componenti.
- 2. Nel caso di presentazione da parte di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati di una mozione di sfiducia costruttiva nei confronti dell'intera Giunta, il Sindaco convoca entro 10 giorni l'adunanza del C.C., nella quale la stessa viene discussa. L'adunanza e` presieduta dal Consigliere Anziano.
- 3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica ove il C.C. approvi la mozione di sfiducia con votazione espressa per appello nominale e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 4. La mozione deve contenere la proposta di un nuovo Sindaco, di una nuova Giunta e delle linee politico-amministrative proposte.
- 5. L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

Art. 21 - Dimissioni, Cessazione e Revoca di Assessori

- 1. Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di Assessori per altra causa sono iscritte all'ordine del giorno e comunicate al C.C. nella prima adunanza. Il Consiglio ne prende atto e, nella stessa seduta, provvede alla sostituzione su proposta vincolante del Sindaco, a maggioranza assoluta dei votanti ed a scrutinio palese.
- 2. Il Sindaco puo` proporre al Consiglio la revoca motivata di singoli componenti della Giunta, designando i nominativi dei sostituti. La revoca e la surrogazione sono iscritte all'O.d.G nella prima adunanza e le votazioni sulle proposte del Sindaco

sono effettuate a maggioranza assoluta dei votanti e a scrutinio palese.

Art. 22 - Il Sindaco

477878097.1.

- 1. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonche alla esecuzione degli atti.
- 2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresi all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
- 3. L'elezione e la durata in carica del Sindaco osservano le stesse modalita` previste per la elezione della Giunta Municipale.
- 4. In particolare al Sindaco sono assegnate le seguenti funzioni:
- La rappresentanza generale dell'Ente e la capacita di stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali come attore o convenuto.
- La direzione unitaria ed il coordinamento dell'attivita politico-amministrativa del Comune.
- La facolta` di impartire direttive generali al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilare sull'intera gestione amministrativa degli uffici e dei servizi.
- Il coordinamento e lo stimolo dell'attivita` della Giunta e dei singoli assessori.
- La nomina dei rappresentanti del Comune presso aziende ed Istituzioni, sentiti i Capigruppo consiliari, quando il C.C. non provveda.
- La stipulazione dei contratti, in deroga alle previsioni di legge, in forza dei poteri di rappresentanza spettantigli, ed in mancanza delle figure ausiliarie del Segretario comunale rogante.
- La convocazione dei comizi per i Referendum consultivi.
- La promozione e l'assunzione di iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, Istituzioni e societa appartenenti al Comune, svolgano le loro attivita secondo gli obbiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
- La determinazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali.

- Il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizio pubblici e la apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche.
- La sovrintendenza della polizia municipale.
- La promozione di iniziative intraprese per concludere accordi di programma con i soggetti pubblici previsti dalla legge.
- L'invio all'ufficio di segreteria dell'atto di dimissioni da inoltrare al C.C. per la presa d'atto di decadenza della G.M.
- L'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
- L'adozione di ordinanze ordinarie.
- La presidenza delle Commissioni comunali, con facolta di delega:
- E ufficiale di Stato Civile e di Anagrafe, con potere di delega.
- L'acquisizione di informazioni ed atti anche riservati, presso gli uffici e i servizi comunali, nonche` presso le aziende speciali, le Istituzioni e le societa` per azioni appartenenti al Comune.
- La verifica e l'indagine amministrativa sull'intera attivita del Comune.
- Il controllo dell'attivita` urbanistico-edilizia con facolta` di delega.
- L'adozione di atti conservativi dei diritti del Comune.
- La convocazione del C.C., la fissazione degli argomenti all'ordine del giorno, sentiti gli Assessori.
- L'esercizio dei poteri di polizia nelle adunanze del C.C. e negli organismi pubblici da lui presieduti.
- La convocazione della Giunta e la individuazione degli argomenti da trattare.
- La facolta di delega generale delle sue competenze ad un assessore che assume qualifica di Vicesindaco.
- La facolta di delega particolare ad assessori, limitata a specifiche attribuzioni.
- La delega al Segretario comunale o ai funzionari apicali dell'Ente della sottoscrizione di particolari atti non rientranti nelle funzioni assegnate agli assessori.

La ricezione di interrogazioni e mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 23 - Insediamento

- 1. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto.
- 2. Distintivo del Sindaco e la fascia tricolore con lo Stemma della repubblica da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 24 - Poteri d'Ordinanza

है चेत्रवंशकार एक राज्य

- 1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.
- 2. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, adotta i provvedimenti contigibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanita ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire e d eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
- 3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.
- 4. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce, esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
- 5. Le forme di pubblicita degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente Statuto e dal regolamento per la trasparenza.

Art. 25 - Decadenza

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per il verificarsi di uno degli impedimenti, incapacita incompatibilita, contemplati dalla legge ed e pronunciata in conformita alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 26 - Il Vicesindaco

- 1. Il Sindaco delega un assessore da lui prescelto a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 2. All'Assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vice-Sindaco.
- 3. Nel caso di contemporanea assenza ,o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore anziano d'eta.

A Chicago Como i nest street

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Properties (company) Display in the control of the contro

a seedddas an a s

g'il dense cel Les canta di un unimaryajni prodi

CAPO I

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 27 - Il Segretario Comunale

- 1. L'organizzazione funzionale del Comune si articola in un ufficio di segreteria cui e` preposto il Segretario comunale ed aree funzionali dirette dai dipendenti di massima qualifica nell'Ente
- 2. L'attivita gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica, di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, di cui all'art. 28 del presente Statuto, e affidata al Segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nello Statuto.
- 3. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, e` l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
- 4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovraintendenza e di coordinamento di legalita e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 28 - Attribuzioni Gestionali

- 1. Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attivita deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonche degli atti che sono espressione di discrezionalita tecnica.
- 2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:
- Predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
- Ordinazione dei beni e dei servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di Giunta;
- Liquidazione di spese regolarmente impegnate dalla Giunta.
- Presidenza delle Commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e dei principi procedimentali in materia;

- Adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali sia stata attribuita competenza;
- Verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti anche esterni; conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
- Verifica della efficacia e della efficienza dell'attivita degli uffici e del personale ad essi preposto;
- Liquidazione dei compensi e delle indennita al personale, ove siano gia predeterminati per legge o per regolamento e comunque debitamente impegnati dalla G.M.;
- Sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso;
- Rogazione dei contratti nell'interesse del Comune;

- Convocazione periodica della conferenza dei servizi al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi prefissati.

Art. 29 - Attribuzioni Consultive

- 1. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.
- 2. Se richiesto formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al C.C., alla G.M., al Sindaco, ai singoli Assessori.
- 3. Esplica e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi sotto il profilo della legittimita; in caso di assenza o impedimento del responsabile del servizio, attesta anche per la regolarita tecnica e/o contabile nonche per l'accertamento della copertura finanziaria.

Art. 30 - Attribuzioni di Sovraintendenza, Direzione e Coordinamento

- 1. Il Segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
- 2. Autorizza i congedi ed i permessi del personale, nell'osservanza delle norme viqenti e del regolamento.
- 3. Dispone riguardo alle prestazioni di lavoro straordinario e alle missioni nei limiti di quanto autorizzato dalla G.M.
- 4. Adotta provvedimenti di mobilita interna nell'osservanza

delle modalita previste dagli accordi in materia, per contingenti necessita di servizio.

5. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza; solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari e adotta la sanzione del richiamo scritto, nei confronti del personale nell'osservanza delle norme regolamentari.

Art. 31 - Attribuzioni di Legalita` e Garanzia

- 1. 11 Segretario partecipa alle sedute degli Organi collegiali e delle Commissioni e degli altri organismi; cura la redazione dei verbali.
- 2. Riceve dai consiglieri le richieste d'invio all'Organo Tutorio delle deliberazioni della Giunta per il controllo di legittimita.
- 3. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei Referendum.
- 4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
- 5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Co.re.co ed attesta su dichiarazione del Messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutivita` di provvedimenti ed atti dell'Ente.

Art. 32 - Struttura ed Organizzazione degli Uffici

- 1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attivita per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi: per progetti-obiettivo e per programmi;
- Analisi ed individuazione delle produttivita e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia delle attivita svolte da ciascun elemento dell'apparato;
- Individuazione di responsabilita` strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- Superamento della separazione rigida delle competenze nella individuazione del lavoro e massima flessibilita` delle strutture e del personale;
- 2. Il regolamento organico del personale individua forme e modalita di organizzazione e di gestione della struttura comunale.
- 3. Ove non sia altrimenti possibile procedere nei modi ordinari

alla copertura dei relativi posti vacanti, la Giunta puo conferire incarichi di direzione di aree funzionali, anche diverse dal settore, a personale di livelli immediatamente inferiore in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal regolamento organico; il conferimento dell'incarico comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

4. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi puo prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalita.

Art. 33 - Struttura

- 1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, e articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
- 2. I settori funzionali di cui al 1° comma del precedente art. 22 curano l'esecuzione delle materie assegnate in stretto raccordo con il Segretario comunale; curano altresi l'attuazione dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune.
- 3. Ai responsabili delle singole aree funzionali compete, di concerto con il Segretario, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi da essi dipendenti e ne sono responsabili.
- 4. I responsabili delle singole aree funzionali rilasciano per il servizio di competenza i pareri di regolarita tecnica e contabile nonche di copertura finanziaria previsti dagli artt. 53-55 della legge 142/90.
- 5. I responsabili dei servizi possono partecipare, se delegati, in qualita di segretario delle Commissioni comunali nell'ambito delle proprie competenze laddove tale funzione non sia riservata dalla legge e dallo Statuto al Segretario comunale.

Art. 34 - Personale

- 1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
- 2. Il Comune riconosce la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali.
- 3. La responsabilita` dei dipendenti comunali e` determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle

funzioni attribuite; e` individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore.

- 4. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
- struttura organizzativo-funzionale;
- modalita` di assunzione e di cessazione del servizio;
- diritti, doveri e sanzioni;
- modalita organizzative della Commissione di disciplina;
- trattamento economico.

TITOLO IV

LA GESTIONE DEL COMUNE

LA GESTIONE ECONOMICA

Art. 35 - Servizi Comunali

- 1. Il Comune provvede alla creazione ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attivita rivolte a conseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunita comunale.
- 2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici ed attivare, nel tempo, in relazione a necessita che si presentano nella Comunita e di stabilire le modalita per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modificazioni alle forme di gestione dei servizi gia attivati.
- 3. I servizi la cui gestione e riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Art. 36 - I Servizi in Economia

- 1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una Istituzione o di una azienda speciale.
- 2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la piu` utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalita` per il contenimento dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 37 - La Concessione a Terzi

- 1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunita` sociale, puo` affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.
- 2. La concessione e` regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalita` economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza nella realizzazione degli interessi pubblici generali.
- 3. Modalita e termini per il conferimento a terzi la gestione dei servizi saranno stabiliti nel regolamento dei contratti.

Art. 38 - Le Aziende Speciali

- 7. Boso osg Li vrasidono 1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale e effettuata 1. La gestione dei a mezzo di aziende speciali che possono essere preposte anche a piu servizi.
- 2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune dotati di personalita giuridica, autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal C.C.
- 3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, Presidente ed il Direttore.
- 4. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica e` stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal C.C. con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, Non possono essere eletti alle a maggioranza assoluta di voti. cariche predette coloro che ricoprono nel Comune l'ufficio di Consigliere comunale e di Revisore dei conti. Sono ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o altre aziende speciali comunali. Su proposta del Sindaco Consiglio procede alla sostituzione del Presidente componenti del Consiglio di amministrazione dimissionari cessati dalla carica o revocati su proposta del Sindaco stesso.
- Direttore e` l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le consequenti responsabilita..
- 6. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati nell'ambito della legge, dal proprio Statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la propria attivita a criteri di efficacia, efficienza ed economicita, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
- 7. Il Comune puo` conferire il capitale di dotazione; il C.C. ne determina le finalita e gli indirizzi, approva gli fondamentali, verifica i risultati di gestione e provvede copertura di eventuali costi sociali.
- 8. Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.
- 9. Il C.C. delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo Statuto. 12 (19) 1

Art. 39 - Le Istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi senza rilevanza imprenditoriale, il C.C. puo costituire "Istituzioni", organismi strumentali del Comune dotati di sola autonomia giuridica.

- 2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio d` Amministrazione i1 presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e` stabilito dal proprio regolamento.
- 3. Per l'elezione, la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al 4° e 5° comma del precedente articolo.
- 4. Il Direttore dell'Istituzione e` l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Istituzione, con la conseguente responsabilita`.
- 5. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni e stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le Istituzioni perseguono nella loro attivita criteri di efficacia, efficienza, ed economicita ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
- 6. Il C.C. stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalita e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
- 7. Il Revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.
- 8. La costituzione delle "Istituzioni" e` disposta con deliberazione di C.C. che approva il regolamento di gestione.

Art. 40 - Le Societa` per Azioni

- 1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attivita economiche, il C.C. puo promuovere la costituzione di societa per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
- 2. Il C.C. approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della societa ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
- 3. Nelle societa di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale e realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluri-comunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonche, ove questa via abbia interesse, alla Provincia. Gli Enti predetti possono

costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla societa.

4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto e` stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel collegio sindacale e la facolta, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al C.C..

Art. 41 - Informazione

1. Il Comune puo` in ogni momento richiedere notizie ed informazioni, anche riservate, mediante il Sindaco, circa il funzionamento delle aziende, Istituzioni e societa` per azioni di cui ai precedenti articoli 38-39-40.

Art. 42 - Accordi di Programma

- 1. Per provvedere alla attuazione di opere pubbliche ed interventi che richiedono, per la loro realizzazione, il concorso del Comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni e per determinare tempi modalita, finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.
- 2. Il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate per verificare la possibilita di definire l'accordo di programma.
- 3. Il Sindaco approva con proprio atto formale l'accordo di programma nel quale e` espresso il consenso delle altre amministrazioni e ne dispone la sua pubblicazione sul B.U.R.
- 4. Qualora l'accordo sia adottato con il Presidente della Regione e preveda la variazione degli strumenti urbanistici vigenti del Comune, l'adesione del Sindaco deve essere sottoposta a ratifica del C.C. entro trenta giorni a pena di decadenza.
- 5. Nel caso in cui il Comune partecipi ad accordi nei quali non ha interesse primario, il Sindaco partecipa all'accordo informandone la G.M., ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse della sua Comunita.
- 6. Si applicano le norme di legge per l'applicazione degli accordi di cui al presente articolo.

CAPO II.

LA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Art. 43 - La Gestione del Patrimonio

- 1. La Giunta comunale sovraintende alla attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalita per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
- 2. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la Giunta adotta specifico, motivato provvedimento.
- 3. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal C.C. per gli immobili e dalla G.M. per i beni mobili, quando la loro redditivita risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze straordinarie dell'Ente.
- 4. L'alienazione di beni immobili avviene di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalita stabilite dal regolamento per la stipula dei contratti.

Art. 44 - I Contratti

- 1. Le disposizioni in materia contrattuale, nel quadro dei principi stabiliti nella legge ordinaria, sono contenute nell'apposito regolamento.
- 2. La stipula dei contratti deve essere preceduta da deliberazioni dalle quali deve emergere il fine che con il contratto s'intende perseguire, l'oggetto del contratto, le modalita di scelta del contraente e le ragioni che sono alla base della scelta.
- 3. Ogni anno, in occasione del bilancio, la G.M. fornisce al C.C. l'elenco aggiornato dei contratti in essere con l'indicazione del contraente, di eventuali subappalti, della base d'asta, dell'aggiudicazione, delle varianti intervenute durante l'esecuzione, del nome del progettista, del direttore dei lavori, delle revisioni prezzi accordate.
- 4. In ogni cantiere finanziato dal Comune, direttamente o indirettamente, dovra` essere esposto un cartellone con

l'indicazione dell'appaltatore, dei subappaltatori, dell'importo a base d'asta, delle varianti suppletive e delle revisioni prezzi in corso d'opera.

Art. 45 - La Programmazione di Bilancio

- 1. La programmazione dell'attività del Comune e correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la revisione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti e effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
- 2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla G.M. che definisce i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.
- 3. Il bilancio annuale e pluriennale e gli altri atti di programmazione finanziaria, possono essere consultati preventivamente da Organizzazioni e Associazioni nelle modalita previste dal regolamento; su tali documenti possono essere espressi pareri nei tempi e con modalita ivi indicate.
- 4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, e` deliberato dal C.C. entro il 31 ottobre, salvo che la Norma non disponga per altri termini, osservando i principi di universalita`, di integrita` e del pareggio economico e finanziario.
- 5. Il C.C. approva il bilancio in sede pubblica con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano possono essere posti a votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la meta dei consiglieri in carica.

Art. 46 - Il Programma delle OO.PP. e degli Investimenti

- 1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la G.M. propone al C.C. il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che e` riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed e` suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
- 2. Il programma delle OO.PP. e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera o investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.

- 3. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.
- 4. Il programma viene aggiornato annualmente in conformita` al bilancio annuale e pluriennale approvati.
- 5. Il programma e` soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalita` di cui al presente articolo contemporaneamente al bilancio annuale.

Art. 47 - Il Revisore dei Conti

- 1. Il Revisore dei conti e` nominato dal C.C. a maggioranza assoluta dei propri componenti ai sensi dell'art. 5 della legge 142/90;
- 2. Il Revisore dei conti dura in carica tre anni ed e`rieleggibile per una sola volta. Non e`revocabile salvo che non adempia al suo incarico secondo le norme di legge e dello Statuto.
- 3. Collabora con il C.C. ed esercita la vigilanza e la regolarita` contabile e finanziaria della gestione.
- 4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto d'accesso agli atti e documenti del Comune.
- 5. Il Revisore dei conti adempie al proprio dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verita delle proprie attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarita nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al C.C.
- 6. Il Revisore dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 48 - Il Rendiconto di Gestione

- 1. I risultati di gestione sono rilevati mediante la contabilita economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto di bilancio ed il conto del patrimonio.
- 2. La G.M. con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
- 3. Il Revisore attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione che

accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale esprime i rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficienza, produttivita ed economicita di gestione.

4. Il Conto consuntivo e` deliberato dal C.C. entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo puo` essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la meta` dei Consiglieri in carica.

Art. 49 - Tesoreria

- 1. Il servizio di tesoreria e` affidato dal C.C. ad un istituto di credito che preferibilmente disponga di una sede operativa nel Comune.
- 2. La concessione, regolata con apposita convenzione, ha durata minima di tre anni e massima di cinque ed e` rinnovabile.
- 3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza comunale, ed esegue i pagamenti delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili; esegue altresi il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978 n.702 convertito nella legge 8 gennaio 1979 n.3.
- 4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la G.M. decide secondo l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle norme vigenti.
- 5. Il regolamento di contabilità regola i rapporti tra il Comune ed il Tesoriere nonche le modalità per la stipula della relativa convenzione.
- 6. Il regolamento di contabilità stabilisce anche in merito ai servizi del Comune che comportano maneggio di denaro, fissando norme per disciplinarne le gestioni.

Art. 50 - Il Controllo di Gestione

- 1. Il regolamento di contabilita` prevede le direttrici del controllo interno della gestione.
- 2. Esso sara mirato alla verifica del conseguimento degli obiettivi previsti, e la valutazione degli interventi organizzativi approntati per il conseguimento dei risultati.

3. Qualora attraverso il controllo della gestione siano accertati squilibri nella gestione del bilancio che possano determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al C.C. i correttivi necessari.

TITOLO V

COLLABORAZIONE TERRITORIALE E PARTECIPAZIONE

CAPO I

COOPERAZIONE

Art. 51 - Principio di Cooperazione

1. L'attività del Comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri EE.LL., si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 52 - Convenzioni

1. Per conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri EE.LL. o con loro enti strumentali.

Art. 53 - Consorzi

- 1. Il C.C. in coerenza con i principi statutari promuove la costituzione di consorzi tra Comuni e tra Comuni e Provincia, ove interessata, per la creazione e/o la gestione associata di uno o piu` servizi.
- 2. Il C.C. a maggioranza assoluta dei suoi componenti approva:
 - La convenzione
 - Lo Statuto del Consorzio
 - Composizione e funzionamento degli organi del Consorzio.
- 3. Il consorzio e` Ente strumentale degli EE.LL. consorziati; ha personalita` giuridica ed autonomia organizzativa e gestionale.
- 4. Il Consorzio ha l'obbligo di pubblicare gli atti fondamentali negli Albi pretori degli Enti consorziati.
- 5. Il Consorzio e` soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabiliti dalla legge per i Comuni; gli atti dell'Assemblea sono equiparati a quelli del C.C. e quelli del Consiglio d'amministrazione a quelli della G.M..

Art. 54 - Unione dei Comuni

- 1. In attuazione del principio di cooperazione e dei principi della legge di riforma delle AA.LL., il C.C. costituisce, nelle forme e con le finalita previsti dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse, migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi piu efficienti alla collettivita.
- 2. Possono costituire l'unione esclusivamente Comuni confinanti, di una stessa Provincia, con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti con le eccezioni di cui al 2° comma dell'art.26 della legge 142/90.
- 3. I singoli C.C. con un'unica deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati approva il regolamento e l'atto costitutivo dell'Ente.
- 4. L'atto costitutivo individua i soggetti, l'oggetto, lo scopo e il termine dell'unione.
- 5. Il regolamento indica gli organi dell'unione, i servizi da unificare, contiene le norme relative alla finanza, disciplina i rapporti finanziari tra gli Enti.
- 6. A norma dell'art. 26 comma 4° della legge 142/90 sono organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta ed il Presidente che sono eletti secondo le norme di legge relative alla elezione degli organi per i Comuni con popolazione pari a quella complessivamente raggiunta dai Comuni che si uniscono.
- 7. Il regolamento puo` prevedere che il Consiglio sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme.
- 8. L'organizzazione burocratica segue il principio di cui al precedente comma 6° del presente articolo.
- 9. L'unione dei Comuni e` espressamente definita "Ente diverso dai Comuni e dalle Province" ai sensi dell'art. 49 della legge 142/90;
- 10. Il Comune di Poggio Moiano indica come obiettivo prioritario l'avvio della unione con i Comuni di Pozzaglia Sabina ed Orvinio e con altre realta comunali contermini, omogenee per tradizioni, costumi ed economia.
- 11. In particolare l'unione con i predetti Comuni e` atto mirato alla fusione da attuarsi in un periodo massimo di anni dieci.

Art. 55 - Collaborazione con la Provincia di Rieti

1. Il Comune di Poggio Moiano, esercita soprattutto attraverso la Provincia di Rieti l'azione propositiva in materia di

programmazione regionale. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attivita` programmatoria con quella degli altri Comuni in ambito provinciale.

- 2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, e accertata dalla Provincia che esercita in questa materia tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
- 3. Il Comune collabora con la Provincia, per la realizzazione di programmi di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico che in quelli sociali, culturali e sportivi.

Art. 56 - Collaborazione con la Comunita` Montana

- 1. Il C.C. puo' delegare alla Comunita' Montana, l'esercizio di funzioni e servizi di competenza comunale, assegnando alla stessa le risorse necessarie. La deliberazione di delega e' adottata in seduta pubblica con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 2. Il C.C. esercita le funzioni d'indirizzo e di controllo in merito all'esercizio delle competenze delegate.

Art. 57 - Collaborazione con la Regione Lazio

- 1. Il Comune esercita le funzioni amministrative attribuitegli dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della Comunita` locale.
- 2. Il Comune esercita le funzioni amministrative alle stesso delegate dalla Regione Lazio, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
- 3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia di Rieti, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione Lazio.
- 4. Il Comune nell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

CAPO II

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE

Art. 58 - La Partecipazione delle Associazioni

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune attraverso libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art.38 della Costituzione, e` realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal regolamento della trasparenza amministrativa.

Art. 59 - La Consulta Comunale per la Partecipazione

- 1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, il Comune costituisce la Consulta per la partecipazione popolare.
- 2. La Consulta e presieduta da un Presidente eletto nel suo seno, e composta dai rappresentanti delle associazioni e delle libere forme associative iscritte all'apposito Albo comunale. Delle riunioni della Consulta viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari e tutti i Consiglieri vi possono partecipare.
- 3. La Consulta viene eletta con le modalita` previste nel regolamento per la trasparenza amministrativa e dura in carica per tutta la durata del C.C. che l'ha eletta.
- 4. Non possono far parte della Consulta gli Amministratori in carica, e quanti non abbiano i requisiti per la eleggibilita` a Consigliere.

Art. 60 - Competenze della Consulta

- 1. La Consulta ha facolta di presentare alla Giunta per il tramite del Sindaco proposte, istanze e petizioni; la G.M. valuta circa l'ammissibilita delle proposte all'ulteriore esame degli Organi. Se la decisione e negativa, essa viene comunicata, con adeguate motivazioni, alla Consulta proponente. Se la decisione e positiva viene trasmessa al Consiglio o alla Giunta, secondo le competenze, i quali provvedono a dare esito a quanto proposto o richiesto oppure a far conoscere le motivazioni, in caso di diniego.
- 2. La Consulta e` inoltre previamente interpellata dal C.C., a mezzo del Sindaco e della G.M., prima della discussione dei bilanci annuali e pluriennali.
- 3. Eventuali pareri richiesti alla Consulta devono essere resi

- con motivazioni entro 15 giorni dalla data nella quale essi vengono presentati da parte del Sindaco, altrimenti s'intendono favorevolmente espressi.
- 4. Il C.C. tiene almeno una volta l'anno entro il mese di ottobre una riunione aperta con la partecipazione della Consulta nella quale il Sindaco illustra "lo stato della Comunita", nei suoi caratteri e connotazioni piu` significative, rapportato alla situazione esistente negli anni precedenti.
- 5. La G.M. assicura alla Consulta i mezzi necessari per l'esercizio della sua attivita.

Art. 61 - Albo delle Forme Associative

- 1. Nell'ambito delle finalita perseguite da questo Ente, e istituito l'Albo delle libere forme associative.
- 2. I criteri e le modalita` per l'iscrizione sono disciplinate dal regolamento per la trasparenza.
- 3. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le Associazioni e le altre libere forme associative dovranno assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune, la rappresentativita degli interessi dei cittadini locali, le strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.

Art. 62 - La Partecipazione dei Singoli Cittadini

- 1. Uno o piu` cittadini possono inoltrare istanze, petizioni, proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della Comunita`.
- 2. Tali istanze vengono istruite dall'assessorato competente ed esaminate di norma dall'organo competente che, sulle stesse si pronuncia con decisioni motivate entro 60 giorni.

CAPO III LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 63 - Principi

- 1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive e assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 da quelle applicative previste dal presente Statuto e dal quelle operative disposte dal regolamento per la trasparenza amministrativa.
- 2. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue da una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
- 3. Il Consiglio comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza ed alla potenzialita dell'unita organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

Art. 64 - Responsabilita` del Procedimento

- 1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
- 2. La G.M. determina definitivamente, entro sei mesi dalla entrata in vigore dello Statuto, in base alle proposte del Segretario comunale, l'unita organizzativa dipendente, responsabile di ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti amministrativi di competenza comunale.
- 3. Con lo stesso atto deliberativo viene precisato il responsabile di ciascuna unita organizzativa ed il dipendente, alla stessa addetto, preposto a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Nello stesso atto viene stabilito il soggetto competente ad emettere, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento finale.
- 4. Il regolamento comunale per la trasparenza amministrativa, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto integra, con le modalita` applicative, le disposizioni stabilite nei primi quattro capitoli della legge 07.08.90 n.241.

CAPO IV

L'AZIONE POPOLARE

Art. 65 - L'azione Sostitutiva

- 1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la G.M. non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.
- 2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, e` tenuta a verificare se sussistono i motivi e le condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine, e` in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non puo' considerarsi popolare. Ove la G.M. decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne da avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo proprio atto deliberativo motivato.

CAPO V

INFORMAZIONE ED ACCESSO DEL CITTADINO AGLI ATTI

Art. 66 - Pubblicita degli Atti e delle Informazioni

- 1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici al fine di assicurare la trasparenza dell'attivita amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
- 2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano e` garantito dalle modalita` stabilite dal regolamento.
- 3. La G.M. assicura a tutti i cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa e in possesso, relative alla attivita da essa svolta o posta in essere da Enti, aziende, organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestivita.
- 4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuato all'Albo pretorio del Comune con le modalita stabilite dal regolamento per la trasparenza amministrativa, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti.
- 5. Il Comune riconosce alle 00.SS. ed imprenditoriali firmatarie accordi economici o contratti collettivi nazionali diritto all'informazione preventiva ed alla consultazione anche di carattere generale sulle materie di interesse delle categorie trasparenza rappresentate. Il regolamento sulla modalita e tempi dell'informazione e della consultazione; particolare nel regolamento organico per il personale dipendente saranno previste le norme per assicurare il rispetto dei diritti d'informazione di cui al DPR 1 febbraio 1986 n.13 accordi in applicazione degli decentrata contrattazione collettivi nazionali di lavoro.

Art. 67 - Il Diritto di Accesso

- 1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi e` assicurato, con le modalita` stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli ed associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
- 2. Il diritto di accesso e` escluso per i documenti previsti dal regolamento per la trasparenza. Puo` essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del

Sindaco che ne vieti l'esibizioni, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

- 3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti e` gratuito.
- 4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi e subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
- 5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini alla attività dell'Amministrazione, la G.M. assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali agli Enti alle organizzazioni sindacali e di volontariato ed alle associazioni.
- 6. Il Rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigenza del divieto temporaneo di cui al secondo comma del presente articolo. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende rifiutata.
- 7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, 5° e 6° comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

CAPO VI

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Art. 68 - La Consultazione dei Cittadini

- 1. Il C.C., per propria iniziativa e su proposta della G.M. puo deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o divassociazioni di categoria su proposte che rivestono per gli stessi diretto rilevante interesse.
- 2. La consultazione puo` essere effettuata sia in forma diretta mediante indizione di assemblee di cittadini interessati o con altre forme di consultazione mediante la redazione di schede o di questionari.
- 3. La Segreteria comunale e` competente a disporre lo scrutinio delle schede e l'invio dei risultati agli Organi comunali mediante il Sindaco.
- 4. Il regolamento per la consultazione dei cittadini stabilisce ulteriori modalita` e termini circa le consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 69 - Referendum Consultivo

- 1. Il Referendum consultivo e` un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente Statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento relativi alla amministrazione o al funzionamento del Comune, esprimendo sull'argomento il proprio assenso o il proprio dissenso, perche` gli organi preposti assumano le proprie determinazioni, sulla base dell` orientamento espresso dalla maggioranza della Comunita`.
- 2. I Referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale, adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. Ad avvenuta esecutivita, il Sindaco da corso alle procedure referendarie previste dal regolamento.
- 3. I Referendum consultivi sono indetti su richiesta presentata con le firme, autenticate ai sensi di legge, di almeno 1/6 degli elettori iscritti nelle liste del Comune. La richiesta di Referendum deve contenere il testo da sottoporre agli elettori, va inoltrata al Sindaco e da questi e` trasmessa al Segretario comunale per la verifica di regolarita` e quindi, in caso di esito positivo proposta al C.C. per l'adozione del provvedimento, che delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La verifica di regolarita` di competenze della Segreteria comunale

deve essere effettuata entro 15 giorni dal deposito della proposta e delle firme. La riunione del C.C. deve essere effettuata nei 15 giorni successivi alla verifica di regolarita effettuata dal Segretario comunale.

- 4. Non possono essere ammesse a Referendum consultivo le seguenti materie:
- Questioni afferenti materie lesive della pari dignita` dei cittadini.
- La revisione dello Statuto del Comune e quello di aziende speciali.
- La disciplina dello stato giuridico ed economico del personale, delle assunzioni, delle piante organiche del personale.
- Gli strumenti territoriali ed urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.
- I tributi locali, le tariffe dei servizi ed altre imposizioni.
 - La designazione e la nomina di rappresentanti.
- 5. I Referendum sono indetti con atto del Sindaco e si tengono entro 60 giorni dalla data di esecutivita` della deliberazione consiliare che decide sulla proposta di Referendum.
- 6. L'esito del Referendum viene portato a conoscenza della popolazione con manifesti.
- 7. Il Consiglio comunale, in caso di esito positivo della consultazione, delibera entro 60 giorni sulla materia sottoposta a Referendum.
- 8. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed il Referendum dovranno aver per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono essere concomitanti ad altre operazioni di voto.
- 9. Sono comunque ammesse a Referendum le materie afferenti a questioni di rilevante e diffuso impatto ambientale.
- 10. Il regolamento disciplinera le modalita operative del Referendum.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 70 - Regolamenti di Attuazione dello Statuto

1. Il C.C. procede all'approvazione dei regolamenti attuativi dello Statuto ivi compresa la modifica di quelli preesistenti entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

Art. 71 - Verifica dello Statuto

1. Entro 1 anno dall'entrata in vigore dello Statuto il C.C. promuove una sessione straordinaria per la verifica della sua attuazione, predisponendo adeguate forme di consultazione della Consulta comunale e delle Associazioni, Enti, ed assicurando l'informazione ai cittadini sul procedimento di verifica e sulle sue conclusioni.

Art. 72 - Entrata in Vigore

- 1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo di controllo regionale, e` pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed e` affisso sull'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
- 2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutivita` e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno perche` lo stesso venga inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
- 3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
- 4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.